

All'attenzione  
Gent.mo dott. Roberto Ronco  
Direttore

Gent.mo arch. Giovanni Paludi  
Vice-Direttore  
Ambiente, Governo e Tutela del territorio

E, p.c. Segreteria CTU  
dario.nevi@regione.piemonte.it

Torino, 30 gennaio 2017

Gentilissimi,


come a voi noto, l'Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici partecipa ai lavori della Commissione Tecnica Urbanistica della Regione Piemonte attraverso un membro esperto, che nel periodo in corso è l'arch. Mino Stanchi.

La presentazione del DDL Norme per il governo sostenibile del territorio e il contenimento del consumo di suolo", nel corso della CTU 22/12/2016, ha sollevato l'interesse dell'Associazione, che ha voluto discuterne tra i soci per raccogliere alcuni commenti e suggerimenti relativi ai temi di maggior interesse per le finalità della nostra Associazione, che speriamo possano essere utili a migliorare il testo e portare a compimento questa importante iniziativa.

Il gruppo di lavoro, composto, oltre che dall'arch. Mino Stanchi, dal Prof. Roberto Gambino e dalla prof.ssa Claudia Cassatella, ha steso dunque alcune note che vi trasmetto, manifestandovi la disponibilità dell'Associazione e mia personale a proseguire nel confronto positivo.

Con l'occasione, porgo i miei più cordiali saluti

Mauro Volpiano  
Presidente Ancsa Piemonte e Valle d'Aosta



## Commento su DDL “Norme per il governo sostenibile del territorio e il contenimento del consumo di suolo” (versione 1/12/2016)

In risposta alla sollecitazione ricevuta in Commissione Tecnico Urbanistica, con la presente si desidera esprimere alcuni commenti sul DDL in oggetto, nella speranza di contribuire al miglioramento del testo.

Apprezzando l'importante iniziativa, e auspicandone un esito positivo, si manifesta però preoccupazione per l'ampiezza dei temi trattati, forse eccessiva, e la presenza di alcuni temi sui quali le soluzioni tecniche sono ancora in via di definizione.

1) L'attuazione delle misure di contenimento è subordinata all'avverarsi di numerose condizioni, e alla predisposizione di alcuni strumenti da parte della Regione (art. 20 c.1 e c2: carte regionali, revisione del PTR, soglie, accordi, incentivi...). Questo può rallentare indefinitamente il raggiungimento dell'obiettivo.

È quindi auspicabile che la norma esca nel momento in cui la regione potrà garantire le condizioni per la sua parte, in particolare la definizione di ambiti e sub ambiti, l'esistenza delle banche dati e il loro aggiornamento, anche per non dare alibi agli enti locali.

Vincolare il raggiungimento degli obiettivi all'esistenza della pianificazione strutturale (art 4 c 5) è un punto debole.

2) Il concetto di superficie libera è poco adatto a rappresentare il “suolo”, nella sua complessità e ricchezza di valenze.

Il concetto di consumo di suolo non è definito esplicitamente, ma può essere ricavato solo dalla lettura incrociata di vari commi; al bilancio del consumo potrebbe essere intitolato un articolo, onde renderlo immediatamente rintracciabile.

Per usare il linguaggio della letteratura internazionale (e dei progetti di direttiva europea sul suolo, cui potrebbe essere utile attingere), dev'essere più esplicito se si fa riferimento al *soil sealing* (impermeabilizzazione) o al *land take* (consumo di suolo).

Occorre evitare che la salvaguardia riguardi solo le superfici agricole (come da titolazione dell'art. 11), e non anche altre aree a diverso grado di naturalità. Ad esempio, foreste naturali sono escluse dalla definizione “superficie agricola/scopi agrosilvopastorali”, e rientrano solo nella dizione “superficie libera”, ma è solo la prima ad essere richiamata in più punti del testo di legge

3) Non è adeguatamente affermato il valore culturale della struttura insediativa storica, intendendo, con tale espressione, valori presenti sia nello spazio rurale sia nello spazio urbanizzato. Si pensi, ad esempio, alla trama del paesaggio agrario data dall'antropizzazione, densa di valori che sembrano ignorati dall'espressione “superficie libera”. Il valore e il rispetto della struttura insediativa storica va richiamata tra i principi (art. 1), e coerentemente, nei passaggi operativi (artt 5 e 18) occorre prevedere la verifica della sussistenza di valori culturali.